

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**

**COMUNICATO IN MERITO AGLI OBBLIGHI FORMATIVI ECM**

Gentile Collega,  
ritenendo di fare cosa utile, ti ricordiamo alcune importanti informazioni in materia di obblighi formativi ECM che ti invitiamo a tener presenti per organizzare la Tua attività formativa.

**Crediti ECM in materia di Radioprotezione**

Per il triennio formativo 2020-2022, l'obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:

- per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
- per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

Tali percentuali sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un medico di famiglia ha un obbligo formativo individuale triennale di 120 crediti ECM (perché beneficia di una qualche riduzione), la percentuale del 10% va calcolata su 120 (cioè 12 crediti saranno da dedicare alla Radioprotezione). Se invece un odontoiatra ha un obbligo formativo individuale standard di 150 crediti ECM, la percentuale del 15% va calcolata su 150 (ossia 22,5 crediti da dedicare alla Radioprotezione). Tali crediti possono anche essere conseguiti con l'autoformazione, nel limite massimo del 50% dell'obbligo individuale. Negli esempi di cui sopra, il medico di famiglia potrà raccogliere 6 crediti ECM con l'autoformazione, mentre l'odontoiatra 11. In questi casi, il professionista è tenuto a dichiarare al COGEAPS che l'attività di autoformazione è riferibile alla Radioprotezione. Resta fermo che il numero complessivo di crediti ECM per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale.

Gli eventi formativi in materia di Radioprotezione devono essere accreditati dai provider nell'obiettivo formativo specifico ricompreso nel n. 27 "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione".

Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema di accreditamento degli eventi, è possibile "recuperare" i crediti precedentemente acquisiti a cura del singolo professionista e assegnarli a tale obiettivo formativo. Per far ciò, il COGEAPS ha sviluppato una apposita funzione che consente, su base volontaria, di selezionare gli eventi ECM, già presenti nel proprio profilo, come afferenti alla tematica di Radioprotezione. Per far conteggiare i crediti nella percentuale prevista per tale tematica, è sufficiente entrare nell'area riservata del sito COGEAPS ([www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)) accessibile tramite SPID e poi nell'apposita sezione "Radioprotezione" e cliccare sull'icona della matita posta su ogni riga: l'operazione richiede una conferma prima di essere definitiva, ma una volta confermata è irreversibile, pertanto è opportuno verificare attentamente la correttezza dell'informazione prima di modificare i dati sul portale.

Si ricorda che è attivo fino al 31 dicembre 2022 il corso FAD gratuito “La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri” promosso dalla FNOMCeO che dà diritto a 8 crediti ECM. Per maggiori informazioni: <https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-ai-sensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri>

#### **Spostamento crediti ECM fra trienni**

Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è ancora possibile, fino al prossimo 31 dicembre 2022, effettuare sul sito COGEAPS lo spostamento dei crediti. Tale operazione è eseguibile nell’area riservata del sito COGEAPS: [www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)

Per i professionisti che abbiano necessità di recuperare crediti ECM relativi al triennio 2014-2016, il COGEAPS procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della regolarità del triennio 2014-2016, attingendo da eventuali crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari conseguiti nel triennio 2017-2019.

#### **Esonero ECM per i pensionati**

Per i professionisti che hanno compiuto 70 anni, il COGEAPS riconosce in modo automatico l’esenzione dall’obbligo ECM presupponendo l’esercizio saltuario della professione.

Se invece la professione viene esercitata abitualmente, il professionista ultra 70enne deve comunicare al COGEAPS l’esercizio non saltuario dell’attività professionale perché in tal caso resta soggetto all’obbligo formativo ECM.

Tale operazione è eseguibile nell’area riservata del sito COGEAPS: [www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)

#### **Regolarità ECM e assicurazione professionale**

Infine riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio utile.

#### **Offerta formativa della FNOMCeO:**

<https://portale.fnomceo.it/corsi-fad>

Con i più cordiali saluti

Il Presidente

Dott.ssa Paola Pasqualini